



COMUNE DI VINOVO (Città Metropolitana di Torino)

Prov. Nr. 49 del 30/03/2026 Reg. Generale

Oggetto: MODIFICA DELLA VIABILITÀ PER L'INSTALLAZIONE DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI IN PIAZZA 2 GIUGNO DAL 6 AL 20 APRILE 2026 (LUNA-PARK DI PRIMAVERA).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 5 c. 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) nonché il relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

DATO ATTO che con provvedimento del Dirigente dell'Area Amministrativa - Vice Segretario, n. 20 del 01/10/2025 è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione relativo all'Area Vigilanza;

PRESO ATTO del verbale della riunione del 9 marzo 2026, intercorsa tra i rappresentanti degli esercenti degli spettacoli viaggianti e l'Amministrazione;

DATO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n° 46 del 21 marzo 2022, avente ad oggetto: *"Individuazione delle aree per lo svolgimento degli spettacoli viaggianti"*;

VISTA della deliberazione della Giunta Comunale n° 92 del 17 luglio 2025, avente ad oggetto: *"Individuazione aree alternative per lo spostamento dei banchi di vendita del mercato settimanale del lunedì nei giorni di coincidenza con i tradizionali "Luna-Park" su piazza 2 Giugno - Approvazione progetto"*;

PRESO ATTO delle tavole tecniche redatte dal Responsabile della Sicurezza incaricato, [OMISSIS...], relative all'area oggetto di stazionamento degli spettacoli viaggianti, comprensive dell'area di ingombro, del posizionamento delle attrazioni e del layout di evacuazione in caso di emergenza;

VISTA la relazione tecnico-descrittiva ed il Piano di sicurezza della manifestazione denominata "Festa di Primavera" in riferimento all'installazione degli spettacoli viaggianti in piazza 2 Giugno con funzionamento dal 9 aprile 2026 al 19 aprile 2026, redatti dal professionista incaricato, pervenuti in data 26/03/2026 ed acclarati al Prot. Gen. di questo ente con il n. 4721;

SENTITI l'Assessore con delega al Commercio in data 09/03/2026;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario adottare provvedimento in merito;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è l'Istruttore Servadio Alberto;

VISTI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 58 del 18 luglio 2000 e l'articolo 27 del "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 157 del 15 ottobre 2015;

ACQUISITO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000.

Per i motivi in premessa indicati:

ORDINA

Sono istituiti:

1) dalle ore 15:00 del 06/04/2026 alle ore 05:00 del 20/04/2026, divieto di transito e sosta con rimozione forzata in Piazza 2 Giugno, area delimitata dagli alberi a partire dal centro della piazza, per circa 50 mt., fino al lato nord (ex via Madonna degli Angeli), eccetto area di scorrimento fronte portici, lato est e lato ovest, per l'installazione, il funzionamento e lo smontaggio degli spettacoli viaggianti come da Planimetria N. 1 allegata (area delimitata con linea gialla) parte integrante del presente provvedimento;

2) dalle ore 06:00 alle ore 15:00 del 13/04/2026, divieto di transito e sosta con rimozione forzata in:

a) Piazza Luigi Rey, area destinata alla sosta dei veicoli, per permettere il posizionamento dei banchi di vendita del mercato settimanale del lunedì;

b) Piazza 2 Giugno, comprese le vie di scorrimento lato est, ovest e fronte portici, per permettere il posizionamento dei banchi di vendita del mercato settimanale del lunedì, come da Planimetria n° 2 allegata (area delimitata con linea rossa) parte integrante del presente Provvedimento;

c) Via 2 Giugno (eccetto residenti per l'entrata e l'uscita dagli accessi carrabili insistenti sul tratto di strada suddetto), come da Planimetria N. 2 allegata (area delimitata con linea rossa) parte integrante del presente provvedimento.

Sono esclusi dai divieti i mezzi di polizia e di soccorso.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa della regolamentare segnaletica stradale temporanea di pericolo, prescrizione, indicazione, preavviso e direzione, a cura del competente Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Si dispone che:

- 1) la segnaletica deve essere installata almeno 48 ore prima dell'evento, così come disposto dall'art. 6 comma 4 lett. f) e dall'art. 7 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- 2) i luoghi interdetti alla circolazione devono essere transennati con relativa segnaletica di divieto di transito;
- 3) in corrispondenza dell'incrocio tra via Circonvallazione e l'imbocco di via 2 Giugno, sia installata segnaletica temporanea di "divieto di transito eccetto residenti", relativamente al giorno 13/04/2026 dalle ore 06:00 alle ore 15:00;
- 4) **i punti di accesso all'area mercatale, individuati nella planimetria allegata alla D.G.C. n. 92 del 17/07/2025 (via Roma/piazza Rey, via Roma/piazza 2 Giugno e via 2 Giugno/piazza 2 Giugno), dovranno essere dotati di robusti sistemi di penetrazione e collisione, idonei comunque a garantire il passaggio dei mezzi di soccorso.**

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e ss.mm.ii. si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge 6.12.1971, n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Per quanto previsto dagli artt. 21-*quinqüies* e 21-*nonies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241 chiunque vi abbia interesse può proporre al Dirigente amministrativo istanza per promuovere l'adozione in autotutela di provvedimenti di modifica o revoca del presente provvedimento.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico, oltre che tramite i prescritti segnali stradali ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, altresì, con la pubblicazione sul sito informatico del Comune di Vinovo ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 (<http://www.comune.vinovo.it/>).

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-*bis* del D. Lgs. 267/2000.

RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA: Dott. Andrea Filippo LETO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Istruttore Dott. Alberto SERVADIO

*Il Responsabile del servizio
(Andrea Filippo LETO)**

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa